

Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri

Conchiusa a Ramsar il 2 febbraio 1971

Approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1975²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 gennaio 1976

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 maggio 1976

(Stato 31 ottobre 2006)

Le Parti contraenti,

Riconosciuta l'interdipendenza dell'Uomo e del suo ambiente,

Considerate le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori dei cicli idrici e come habitat di una flora e una fauna caratteristiche, segnatamente degli uccelli acquatici e palustri,

Convinte che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile,

Animate dal desiderio di frenare, presentemente e in futuro, le invasioni progressive e la perdita di queste zone umide,

Riconosciuto che gli uccelli acquatici e palustri, nelle loro migrazioni stagionali, possono attraversare i confini e, conseguentemente, devono essere considerati una risorsa internazionale,

Persuase che la conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna può essere garantita combinando politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Giusta la presente Convenzione, le zone umide sono distese di paludi, di stagni, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l'acqua è statica o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d'acqua marina la cui profondità, a bassa marea, non eccede i sei metri.

2. Giusta la presente Convenzione, sono acquatici e palustri gli uccelli che dipendono ecologicamente dalle zone umide.

RU **1976** 1139; FF **1974** II 541

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 19 giu. 1975 (RS **451.41**).

Art. 2

1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale, detto qui di seguito «Elenco», tenuto dall'Ufficio istituito in virtù dell'articolo 8. I limiti di ogni zona umida, descritti in modo preciso, devono essere riportati su una carta e possono comprendere zone rivierasche o costive adiacenti alla zona umida e isole o distese d'acqua marina di una profondità superiore ai sei metri a bassa marea, circondate dalla zona umida, segnatamente quando queste zone, isole o distese d'acqua sono importanti per l'habitat degli uccelli acquatici e palustri.

2. La scelta delle zone umide da iscrivere nell'Elenco dovrebbe fondarsi sull'importanza internazionale delle medesime dall'aspetto ecologico, botanico, zoologico, limnologico o idrologico. In primo luogo dovrebbero essere iscritte le zone umide d'importanza internazionale per gli uccelli acquatici e palustri in tutte le stagioni.

3. L'iscrizione di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti esclusivi di sovranità della Parte contraente sul cui territorio tale zona si trova.

4. Ogni Parte contraente designa almeno una zona umida da iscrivere nell'Elenco al momento della firma della Convenzione o del deposito del proprio strumento di ratificazione o d'adesione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.

5. Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere nell'Elenco altre zone umide situate sul proprio territorio, di estendere quelle già iscritte o, per motivi urgenti di interesse nazionale, di ritirare dall'Elenco o di restringere zone umide già iscritte fermo restando che, il più rapidamente possibile, esse informeranno di queste modificazioni l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni dell'Ufficio permanente specificate nell'articolo 8.

6. Ogni Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, a livello internazionale, per la conservazione, la sistemazione, la sorveglianza e la coltura razionale delle popolazioni migranti di uccelli acquatici e palustri, sia designando le zone umide del proprio territorio da iscrivere nell'Elenco sia esercitando il diritto di modificare le proprie iscrizioni.

Art. 3

1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio.

2. Ogni Parte contraente provvede affinché sia informata appena possibile delle modificazioni delle condizioni ecologiche delle zone umide situate sul proprio territorio e iscritte nell'Elenco, prodottesi o che stanno per prodursi o suscettibili d'esserlo, per effetto di evoluzioni tecnologiche, di inquinamento o di altri interventi umani. Le informazioni su tali modificazioni sono trasmesse senza indugio all'organizzazione o al governo responsabile delle funzioni dell'Ufficio permanente specificate nell'articolo 8.

Art. 4

1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia.
2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritirasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore.
3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.
4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.
5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.

Art. 5

Le Parti contraenti si consultano circa l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, segnatamente quando una zona umida si estenda ai territori di più Parti contraenti o un bacino idrografico sia ripartito tra più Parti contraenti. Esse si sforzano simultaneamente di coordinare e sostenere attivamente le proprie politiche e disciplinamenti presenti e futuri relativi alla conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna.

Art. 6

1. È istituita una Conferenza delle Parti contraenti per esaminare e promuovere l'applicazione della presente convenzione. L'ufficio di cui nel paragrafo 1 dell'articolo 8 convoca sessioni ordinarie della Conferenza ad intervalli di tre anni al massimo, se la Conferenza non decide altrimenti, e sessioni straordinarie a domanda scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti. La Conferenza delle Parti contraenti stabilisce, in ogni sessione ordinaria, la data e il luogo della prossima sessione ordinaria.³
2. La Conferenza delle Parti contraenti è competente:⁴
 - a) per discutere dell'applicazione della Convenzione;
 - b) per discutere di aggiunte e modificazioni nell'Elenco;

³ Nuovo testo giusta l'emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall'AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU **1995** 65; FF **1988** II 1).

⁴ Nuovo testo giusta l'emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall'AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU **1995** 65; FF **1988** II 1).

- c) per esaminare le informazioni sulle modificazioni delle condizioni ecologiche delle zone umide iscritte nell'Elenco, fornite in esecuzione del paragrafo 2 dell'articolo 3;
- d) per fare raccomandazioni, d'ordine generale o specifico, alle Parti contraenti, in merito alla conservazione, gestione e governo razionale delle zone umide, della loro flora e della loro fauna;
- e) per domandare agli organismi internazionali competenti di redigere rapporti e statistiche in merito a temi di natura essenzialmente internazionale concernenti le zone umide;
- f) per adottare altre raccomandazioni o risoluzioni necessarie all'operosità della presente convenzione.⁵

3. Le Parti contraenti notificano ai responsabili a tutti i livelli della gestione delle zone umide le raccomandazioni di tali conferenze relative alla conservazione, alla gestione e al governo razionale delle zone umide e della loro flora e della loro fauna, e prendono in considerazione queste raccomandazioni.

4. La Conferenza delle Parti contraenti adotta un Regolamento interno in ogni sua sessione.⁶

5. La Conferenza delle Parti contraenti allestisce ed esamina regolarmente il disciplinamento finanziario della presente convenzione. In ogni sua sessione ordinaria approva il preventivo per l'esercizio seguente alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.⁷

6. Ogni Parte contraente contribuisce al bilancio secondo una chiave di ripartizione adottata all'unanimità dalle Parti contraenti presenti e votanti a una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti contraenti.⁸

Art. 7

1. Le Parti contraenti dovrebbero includere nelle loro rappresentanze a queste conferenze persone esperte nel campo delle zone umide o degli uccelli acquatici e palustri per le loro conoscenze ed esperienza acquisite in funzioni scientifiche, amministrative o in altre funzioni appropriate.

2. Ogni parte contraente rappresentata a una Conferenza dispone di un voto, le raccomandazioni, le risoluzioni e le decisioni essendo adottate alla maggioranza semplice delle Parti contraenti presenti e votanti. salvo che la presente convenzione non preveda altrimenti.⁹

⁵ Introdotta (o) dall'emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall'AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU **1995** 65; FF **1988** II 1).

⁶ Introdotta (o) dall'emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall'AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU **1995** 65; FF **1988** II 1).

⁷ Introdotta (o) dall'emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall'AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU **1995** 65; FF **1988** II 1).

⁸ Introdotta (o) dall'emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall'AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU **1995** 65; FF **1988** II 1).

⁹ Nuovo testo giusta l'emendamento del 28 mag. 1987, approvato dall'AF il 16 dic. 1988, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 1994 (RU **1995** 65, FF **1988** II 1).

Art. 8

1. L'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali assume le funzioni dell'Ufficio permanente in virtù della presente Convenzione, fino al momento in cui un'altra organizzazione o un governo sarà designato dalla maggioranza dei due terzi di tutte le Parti contraenti.

2. L'Ufficio permanente deve segnatamente:

- a) aiutare a convocare e a organizzare le conferenze di cui all'articolo 6;
- b) tenere l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste nel paragrafo 5 dell'articolo 2, circa tutte le aggiunte, estensioni, soppressioni o diminuzioni relative alle zone umide iscritte nell'Elenco;
- c) ricevere dalle Parti contraenti le informazioni previste conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 3 su tutte le modificazioni delle condizioni ecologiche nelle zone umide iscritte nell'Elenco;
- d) notificare a tutte le Parti contraenti qualsiasi modificazione dell'Elenco o qualsiasi cambiamento delle caratteristiche delle zone umide iscritte e provvedere affinché questi problemi siano discussi nella prossima conferenza;
- e) rendere note alla Parte contraente interessata le raccomandazioni delle conferenze per quanto concerne queste modificazioni dell'Elenco o questi cambiamenti delle caratteristiche delle zone umide iscritte.

Art. 9

1. La Convenzione è aperta alla firma per una durata indeterminata.

2. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare, o aderente allo statuto della Corte internazionale di giustizia¹⁰ può divenire Parte contraente della presente Convenzione mediante;

- a) la firma senza riserva di ratificazione;
- b) la firma con riserva di ratificazione, seguita dalla ratificazione;
- c) l'adesione.

3. La ratificazione e l'adesione sono effettuate mediante deposito di uno strumento di ratificazione o di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (detto qui di seguito «Depositario»).

¹⁰ RS 0.193.501

Art. 10

1. La Convenzione entra in vigore quattro mesi dopo che sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9.
2. Successivamente, la Convenzione entra in vigore, per ciascuna Parte contraente, quattro mesi dopo la propria firma, senza riserva di ratificazione, o dopo il deposito del proprio strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 10^{bis} ¹¹

1. La presente Convenzione può essere modificata in una riunione delle Parti contraenti convocata a tale scopo, in conformità del presente articolo.
2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte.
3. Il testo e i motivi di qualsiasi proposta di modificazione sono comunicati all'organizzazione o al governo che assume le funzioni d'Ufficio permanente giusta la Convenzione (qui di seguito: «Ufficio») e poi trasmessi senza indugio dall'Ufficio a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi commento di una Parte riguardante il testo è comunicato all'Ufficio entro tre mesi dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato le modificazioni alle Parti contraenti. L'Ufficio, immediatamente dopo il termine di presentazione dei commenti, comunica alle Parti tutti i commenti ricevuti.
4. A domanda scritta di un terzo delle Parti contraenti, l'Ufficio convoca una riunione di quest'ultime per esaminare una modificazione comunicata secondo il numero 3. L'Ufficio consulta le Parti riguardo alla data e al luogo della riunione.
5. Le modificazioni sono adottate alla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
6. Una modificazione adottata entra in vigore, per le Parti che l'hanno accettata, il primo giorno del quarto mese dopo la data in cui due terzi delle Parti contraenti hanno depositato uno strumento di accettazione presso il Depositario. Per qualsiasi Parte che deposita lo strumento di accettazione dopo la data summenzionata, la modificazione entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di accettazione di questa parte.

Art. 11

1. La Convenzione rimane in vigore per una durata indeterminata.
2. Ogni Parte contraente può disdire la Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario cinque anni dopo ch'essa sarà entrata in vigore per questa Parte. La disdetta ha effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notificazione sarà stata ricevuta dal Depositario.

¹¹ Introdotta dall'art. 1 del Prot. del 3 dic. 1982, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1986 (RS 0.451.451).

Art. 12

1. Il Depositario informa appena possibile tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi avranno aderito:

- a) delle firme della Convenzione;
- b) dei depositi degli strumenti di ratificazione della Convenzione;
- c) dei depositi degli strumenti di adesione alla Convenzione;
- d) della data d'entrata in vigore della Convenzione;
- e) delle notificazioni di disdetta della Convenzione.

2. Entrata in vigore, la Convenzione sarà registrata dal Depositario presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta¹².

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ramsar, il 2 febbraio 1971, in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, tutti i testi essendo parimenti autentici, esemplare che sarà affidato al Depositario il quale ne rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti.¹³

(Seguono le firme)

¹² RS **0.120**

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 2 del Prot. del 3 dic. 1982, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1986 (RS **0.451.451**).

Campo d'applicazione l'8 settembre 2006¹⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	31 ottobre	1995 A	29 febbraio	1996
Algeria	4 novembre	1983 A	4 marzo	1984
Antigua e Barbuda	2 giugno	2005 A	2 ottobre	2005
Argentina	4 maggio	1992	4 settembre	1992
Armenia	6 luglio	1993 A	6 novembre	1993
Australia	8 maggio	1974 F	21 dicembre	1975
Austria	16 dicembre	1982 A	16 aprile	1983
Azerbaigian	21 maggio	2001 A	21 settembre	2001
Bahrein	27 ottobre	1997 A	27 febbraio	1998
Bangladesh	21 maggio	1992 A	21 settembre	1992
Barbados	12 dicembre	2005 A	12 aprile	2006
Belarus	10 settembre	1999 S	21 dicembre	1991
Belgio	4 marzo	1986	4 luglio	1986
Belize	22 aprile	1998 A	22 agosto	1998
Benin	24 gennaio	2000 A	24 maggio	2000
Bolivia	27 giugno	1990 A	27 ottobre	1990
Bosnia e Erzegovina	24 settembre	2001 S	1° marzo	1992
Brasile	24 maggio	1993 A	24 settembre	1993
Bulgaria	24 settembre	1975 F	24 gennaio	1976
Burkina Faso	27 giugno	1990 A	27 ottobre	1990
Burundi	5 giugno	2002 A	5 ottobre	2002
Cambogia	23 giugno	1999 A	23 ottobre	1999
Camerun	20 marzo	2006 A	20 luglio	2006
Canada	15 gennaio	1981 A	15 maggio	1981
Capo Verde	18 luglio	2005 A	18 novembre	2005
Ciad	13 giugno	1990 A	13 ottobre	1990
Cile	27 luglio	1981 A	27 novembre	1981
Cina	31 marzo	1992 A	31 luglio	1992
Hong Kong ^a	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	11 luglio	2001 A	11 novembre	2001
Colombia	18 giugno	1998 A	18 ottobre	1998
Comore	9 febbraio	1995 A	9 giugno	1995
Congo (Brazzaville)	18 giugno	1998 A	18 ottobre	1998
Congo (Kinshasa)	18 gennaio	1996 A	18 maggio	1996
Corea (Sud)	28 marzo	1997 A	28 luglio	1997
Costa Rica	27 dicembre	1991	27 aprile	1992
Côte d'Ivoire	27 febbraio	1996 A	27 giugno	1996

¹⁴ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/database.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Croazia	19 novembre	1992 S	8 ottobre	1991
Danimarca	2 settembre	1977 A	2 gennaio	1978
Ecuador	7 settembre	1990 A	7 gennaio	1991
El Salvador	22 gennaio	1999	22 maggio	1999
Estonia	29 marzo	1994	29 luglio	1994
Figi	11 aprile	2006 A	11 agosto	2006
Filippine	8 luglio	1994 A	8 novembre	1994
Finlandia	28 maggio	1974	21 dicembre	1975
Gabon	30 dicembre	1986 F	30 aprile	1987
Gambia	16 settembre	1996	16 gennaio	1997
Germania	25 febbraio	1976	25 giugno	1976
Ghana	22 febbraio	1988 A	22 giugno	1988
Giamaica	7 ottobre	1997 A	7 febbraio	1998
Giappone	17 giugno	1980 A	17 ottobre	1980
Gibuti	22 novembre	2002 A	22 marzo	2003
Giordania	10 gennaio	1977 A	10 maggio	1977
Grecia	21 agosto	1975 A	21 dicembre	1975
Guatemala	26 giugno	1990 A	26 ottobre	1990
Guinea	18 novembre	1992 A	18 marzo	1993
Guinea equatoriale	2 giugno	2003 A	2 ottobre	2003
Honduras	23 giugno	1993 A	23 ottobre	1993
India	1° ottobre	1981 A	1° febbraio	1982
Indonesia	8 aprile	1992 A	8 agosto	1992
Iran	23 giugno	1975	21 dicembre	1975
Irlanda	15 novembre	1984	15 marzo	1985
Islanda	2 dicembre	1977 A	2 aprile	1978
Isole Marshall	13 luglio	2004 A	13 novembre	2004
Israele	12 novembre	1996	12 marzo	1997
Italia	14 dicembre	1976	14 aprile	1977
Kenya	5 giugno	1990 A	5 ottobre	1990
Lesotho	1° luglio	2004 A	1° novembre	2004
Lettonia	25 luglio	1995 A	25 novembre	1995
Liberia	2 luglio	2003 A	2 novembre	2003
Libia	5 aprile	2000 A	5 agosto	2000
Liechtenstein	6 agosto	1991 A	6 dicembre	1991
Lituania	20 agosto	1993 A	20 dicembre	1993
Lussemburgo	15 aprile	1998	15 agosto	1998
Macedonia	4 aprile	1995 S	17 settembre	1991
Madagascar	25 settembre	1998 A	25 gennaio	1999
Malawi	14 novembre	1996 A	14 marzo	1997
Malaysia	10 novembre	1994	10 marzo	1995

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Mali	25 maggio	1987 A	25 settembre	1987
Malta	30 settembre	1988 A	30 settembre	1988
Marocco	20 giugno	1980 F	20 ottobre	1980
Mauritania	22 ottobre	1982 A	22 febbraio	1983
Maurizio	30 maggio	2001	30 settembre	2001
Messico	4 luglio	1986 A	4 novembre	1986
Moldova	20 giugno	2000 A	20 ottobre	2000
Monaco	20 agosto	1997	20 dicembre	1997
Mongolia	8 dicembre	1997 A	8 aprile	1998
Mozambico	3 agosto	2004 A	3 dicembre	2004
Myanmar	17 novembre	2004 A	17 marzo	2005
Namibia	23 agosto	1995 A	23 dicembre	1995
Nepal	17 dicembre	1987 A	17 aprile	1988
Nicaragua	30 luglio	1997 A	30 novembre	1997
Niger	30 aprile	1987 F	30 agosto	1987
Nigeria	2 ottobre	2000 A	2 febbraio	2001
Norvegia	9 luglio	1974 F	21 dicembre	1975
Nuova Zelanda	13 agosto	1976 F	13 dicembre	1976
Paesi Bassi	23 maggio	1980	23 settembre	1980
Antille olandesi	23 maggio	1980	23 settembre	1980
Aruba	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Pakistan	23 luglio	1976	23 novembre	1976
Palau	18 ottobre	2002 A	18 febbraio	2003
Panama	26 novembre	1990 A	26 novembre	1990
Papua Nuova Guinea	16 marzo	1993 A	16 luglio	1993
Paraguay	7 giugno	1995	7 ottobre	1995
Perù	30 marzo	1992	30 marzo	1992
Polonia	22 novembre	1977 A	22 marzo	1978
Portogallo	24 novembre	1980	24 marzo	1981
Regno Unito	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Akrotiri e Dhekelia	28 giugno	2002 A	28 ottobre	2002
Anguilla	15 febbraio	1991	15 giugno	1991
Bermuda	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Gibilterra	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Guernesey	8 settembre	1998	8 gennaio	1999
Isola di Man	1° giugno	1992	1° ottobre	1992
Isole Caimane	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	5 gennaio	1976	5 maggio	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Isole Turchi e Caicos	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Isole Vergini britanniche	15 febbraio	1991	15 giugno	1991
Jersey	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Montserrat	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	5 gennaio	1976	5 maggio	1976
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	8 settembre	1998	8 gennaio	1999
Rep. Centrafricana	5 ottobre	2005 A	5 aprile	2006
Repubblica Ceca	26 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	15 maggio	2002 A	15 settembre	2002
Romania	21 maggio	1991 A	21 settembre	1991
Ruanda	1° dicembre	2005 A	1° aprile	2006
Russia	11 ottobre	1976	11 febbraio	1977
Saint Lucia	19 febbraio	2002 A	19 giugno	2002
Samoa	6 ottobre	2004 A	6 febbraio	2005
Senegal	11 luglio	1977 A	11 novembre	1977
Serbia	3 luglio	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 dicembre	1999 A	13 aprile	2000
Siria	5 marzo	1998 A	5 luglio	1998
Slovacchia	31 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	5 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	4 maggio	1982 A	4 settembre	1982
Sri Lanka	15 giugno	1990 A	15 ottobre	1990
Stati Uniti	18 dicembre	1986	18 dicembre	1986
Sudafrica	12 marzo	1975 F	21 dicembre	1975
Sudan	7 gennaio	2005 A	7 maggio	2005
Suriname	22 luglio	1985 A	22 novembre	1985
Svezia	5 dicembre	1974 F	21 dicembre	1975
Svizzera	16 gennaio	1976	16 maggio	1976
Tagikistan	18 luglio	2001 A	18 novembre	2001
Tanzania	13 aprile	2000 A	13 agosto	2000
Thailandia	13 maggio	1998 F	13 settembre	1998
Togo	4 luglio	1995 A	4 novembre	1995
Trinidad e Tobago	21 dicembre	1992 A	21 aprile	1993
Tunisia	24 novembre	1980 A	24 marzo	1981
Turchia	13 luglio	1994 A	13 novembre	1994
Uganda	4 marzo	1988	4 luglio	1988
Ungheria	11 aprile	1979 A	11 agosto	1979
Uruguay	22 maggio	1984 A	22 settembre	1984
Uzbekistan	8 ottobre	2001 A	8 febbraio	2002

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Vietnam	20 settembre	1988 A	20 gennaio	1989
Zambia	28 agosto	1991 A	28 dicembre	1991

- a Dal 1° ott. 1986 al 30 giu. 1997 il Prot. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, il Prot. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.